



REGIONE LOMBARDA  
Segreteria della Giunta Regionale  
La presente copia è conforme all'originale  
Milano, li 21 APR 2004  
d'ordine del Segretario  
Il Funzionario Delegato



**DELIBERAZIONE N° VII / 17147 Seduta del 16 APR 2004**

*Presidente* **ROBERTO FORMIGONI**

*Assessori regionali*

VIVIANA BECCALOSSI Vice Presidente  
GIAN CARLO ABELLI  
ETTORE ALBERTONI  
MAURIZIO BERNARDO  
CARLO BORSANI  
ROMANO COLOZZI  
MASSIMO CORSARO  
~~GUIDO DELLA FRERA~~

ALBERTO GUGLIELMO  
CARLO LIO  
ALESSANDRO MONETA  
FRANCO NICOLI CRISTIANI  
DOMENICO PISANI  
GIORGIO POZZI  
MARIO SCOTTI  
MASSIMO ZANELLO

**Massimo Buscemi**

*Con l'assistenza del Segretario* **Maurizio Sala**

*Su proposta dell'Assessore*

alla Famiglia e Solidarietà Sociale

Gian Carlo Abelli

*Oggetto*

Trasformazione dell'I.P.A.B. "Villa dei Pini - Fondazione Colturi" con sede legale nel comune di Villa Carcina (BS) in Fondazione senza scopo di lucro denominata "Fondazione Colturi-Villa dei Pini - ONLUS".

Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1.  
OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

*Il Dirigente*

**Avv. Caterina Perazzo**

*Il Direttore Generale*

**Dr. Umberto Fazzone**

L'atto si compone di 23 pagine  
di cui 19 pagine di allegati,  
parte integrante.



VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che ha modificato, tra l'altro, l'articolo 117 della Costituzione specificando quali siano le materie sulle quali le regioni a statuto ordinario possono esplicare l'esclusiva potestà legislativa;

VISTO l'articolo 10 della legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che evidenzia la necessità di procedere alla riforma della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza attraverso l'adeguamento della relativa normativa regionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/462 del 13 marzo 2003 con la quale è stato approvato il Piano Socio-Sanitario Regionale 2002-2004;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia";

VISTO il regolamento regionale 4 giugno 2003 n. 11 "Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia";

VISTI inoltre:

- gli articoli 14 e 16 del Codice Civile;
- l'articolo 14 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
- il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto";
- gli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2 "Regolamento di istituzione del Registro regionale delle persone giuridiche private ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361" approvato con D.G.R. n. 3793 del 16 marzo 2001;
- il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale";

VISTI altresì:

- il D.P.G.R. 24 maggio 2000 n. 13371 con il quale è stato affidato al Sig. Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;
- la D.G.R. 18 dicembre 2003 n. 15655 con la quale è stato determinato l'attuale l'assetto organizzativo della Giunta Regionale disponendo contestualmente il conferimento degli incarichi dirigenziali;

DATO ATTO che:

- con nota del 12.11.2003 prot. n. 933, (ns. prot. n. G1.2003.0020063 del 4.12.2003) il legale rappresentante dell'I.P.A.B. in oggetto ha richiesto la trasformazione dell'istituzione denominata "Villa dei Pini - Fondazione Colturi" in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro e la contestuale approvazione del nuovo statuto che disciplinerà l'amministrazione ed il funzionamento dell'ente derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. originaria;





EVIDENZIATO che la documentazione acquisita consente di rilevare:

- l'adozione della deliberazione dell'ente n. 49 del 14.10.2003 con la quale l'ordinario organo di amministrazione dell'istituzione dispone la trasformazione dell'I.P.A.B. in oggetto in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro;
- l'adozione della deliberazione dell'ente n. 49 del 14.10.2003 con la quale l'ordinario organo di amministrazione dell'istituzione dispone l'approvazione del nuovo testo statutario previsto per l'amministrazione dell'ente derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. originaria;
- il parere del comune di sede legale dell'I.P.A.B. di cui trattasi, favorevole alla trasformazione dell'istituzione in Fondazione senza scopo di lucro, espresso con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 27.10.2003;
- l'esistenza della documentazione richiesta dall'articolo 2, comma 3, del Regolamento regionale n. 11/2003;

DATO ATTO che non sono pervenute comunicazioni contenenti elementi di conoscenza sostanziali alla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi in persona giuridica privata senza scopo di lucro;

PRESO ATTO che con la trasformazione di cui trattasi la fondazione Onlus intende avvalersi della disciplina speciale introdotta, per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, con il decreto legislativo n. 460/1997;

RILEVATO che:

- il patrimonio mobiliare di proprietà dell'ente derivante dalla trasformazione di cui trattasi è quello indicato nell'inventario approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. n. 53 del 27.10.2003;
- il patrimonio immobiliare di proprietà dell'ente derivante dalla trasformazione di cui trattasi è quello indicato nella perizia estimativa redatta dal Dott. Arch. Mario Bonomi nato a Villa Carcina (BS) il 27.11.1946 ed iscritto al n. 977 dell'Ordine degli Architetti della provincia di Brescia, ed asseverata in data 11.11.2003 presso il Giudice di Pace di Brescia, successivamente approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. n. 53 del 27.10.2003;

VERIFICATA la congruità del patrimonio per l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private;

RITENUTO necessario procedere all'adozione del presente atto in quanto conforme alla normativa vigente nonché conseguente alla richiesta inoltrata;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge






## DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della L.R. 1/2003, la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata "Villa dei Pini - Fondazione Colturi" avente sede legale nel Comune di Villa Carcina (BS);
2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 31 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 49 del 14.10.2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di "Fondazione Colturi-Villa dei Pini - ONLUS" come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;
4. di disporre l'iscrizione della "Fondazione Colturi-Villa dei Pini - ONLUS" con sede in Villa Carcina (BS) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001 nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;
5. di disporre altresì che la "Fondazione Colturi-Villa dei Pini - ONLUS", derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;
6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul B.U.R.L..

IL SEGRETARIO

Maurizio Sala





# FONDAZIONE COLTURI - VILLA DEI PINI - ONLUS

DEPOSITO PARTE INTEGRANTE ALLA D.G.R./DECRETO N. <sup>17147</sup> DEL 16 APR 2004

## STATUTO





<b>TITOLO I</b>	<i>Denominazione, sede, scopo, mezzi ed organi</i>
<b>TITOLO II</b>	<i>Il Consiglio</i>
<b>TITOLO III</b>	<i>Il Presidente</i>
<b>TITOLO IV</b>	<i>Il Direttore Generale</i>
<b>TITOLO V</b>	<i>Il Collegio dei Revisori o Revisore Unico</i>
<b>TITOLO VI</b>	<i>L'Assemblea dei Partecipanti</i>
<b>TITOLO VII</b>	<i>Disposizioni generali</i>
<b>TITOLO VIII</b>	<i>Norme transitorie</i>



### *Premessa*

Ai sensi della Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nr. 328 del 08 novembre 2000, del Decreto Legislativo nr. 207 del 04 maggio 2001 e della Legge Regionale del 13 febbraio 2003 nr. 1 con oggetto: "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia", si procede alla trasformazione della ex - Ipab "Fondazione Colturi - Villa dei Pini" in persona giuridica di diritto privato.



## TITOLO I

### *Denominazione, sede, scopo, mezzi ed organi*

**Art. 1** - Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la Fondazione denominata "Fondazione Colturi – Villa dei Pini - Onlus" avente le caratteristiche di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.

La Fondazione ha origine dalla volontà testamentaria della signora Piera Colturi Capretti che nominò l'erigenda "Casa di ricovero dei vecchi del comune di Villa Carcina" erede del proprio patrimonio ubicato nel comune censuario di Villa, disponendo che lo stesso venisse utilizzato per dare ospitalità alle persone anziane bisognose di cura ed assistenza, prevedendo altresì la devoluzione del patrimonio al Comune di Villa Carcina in mancanza di erezione di apposito Ente giuridico.

Il Consiglio Comunale con propria deliberazione nr. 318 del 21.06.1963, nominò apposita commissione, affidando alla stessa l'incarico di dare vita alla nuova istituzione.


Eretta in Ente Morale con D.P.R. nr. 85 del 7 febbraio 1967, la "Fondazione Colturi - Villa dei Pini - Onlus" è stata Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB), soggetta alle norme di cui alla Legge 17 luglio 1890 n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni (ed al D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29).

La locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "Onlus" devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico e sono subordinati all'iscrizione all'anagrafe unica delle Onlus prevista dall'art. 11 del D. Lgs. Nr. 460 del 04/12/1997, appositamente istituita presso il Ministero delle Finanze.

A tal fine lo Statuto è conformato ai principi fissati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 nr. 460.

La Fondazione è impegnata al rispetto della volontà della sua Fondatrice, dei Benefattori e di quanti, nel tempo, hanno dedicato la loro opera a suo favore: ad essi la Fondazione riserva riconoscenza e si impegna a tramandarne la memoria.

La Fondazione Colturi - Villa dei Pini – Onlus si ispira e valorizza i principi dell'etica cristiana.





**Art. 2** - La Fondazione ha sede legale in Villa Carcina, Via Tito Speri n. 50. Potrà definire sedi operative secondarie, sempre nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

**Art. 3** - La durata dell'Ente è illimitata.

L'Ente cessa per decisione del Consiglio di Amministrazione quando sia esaurito lo scopo o sia divenuta impossibile la sua realizzazione.

**Art. 4** - La "Fondazione Colturi - Villa dei Pini - Onlus" ha lo scopo di offrire servizi e prestazioni sociali, assistenziali e sanitarie in conformità alla tradizione dell'Ente, con particolare considerazione per anziani ed adulti e, in generale, per le persone in difficoltà con priorità a favore della comunità di Villa Carcina.


Non persegue fini di lucro.

L'Ente fonda la propria attività in nome ed in conformità delle volontà testamentarie dei fondatori e nell'esclusivo perseguimento di attività di beneficenza e di pubblica utilità e assistenza volte al raggiungimento di finalità di solidarietà sociale.


Attua le proprie finalità di assistenza attraverso un sistema integrato di servizi socio-assistenziali, sanitari e riabilitativi di tipo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare.

La Fondazione, inoltre, può:

- a) promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo e sperimentale, in accordo con il Comune di Villa Carcina e con i soggetti preposti alla promozione dei servizi alla persona ed alla tutela del loro benessere e salute;
- b) organizzare, finanziare, curare, svolgere:
  - progetti e attività di ricerca scientifica e sperimentazione propri ed altrui nel settore della prevenzione, della diagnostica, della terapia e cura delle patologie dell'essere umano, con particolare attenzione alla condizione della terza età;
- c) sottoscrivere protocolli di programma, costituire o aderire a fondazioni, consorzi ed altre istituzioni che operano nell'ambito di appartenenza dell'Ente;
- d) accettare la rappresentanza e/o l'amministrazione di persone giuridiche aventi finalità socio-assistenziali-sanitarie ed eventualmente il loro assorbimento;



- e) attività di formazione teorico/pratica e di aggiornamento specialistico di personale specializzato;
- f) promuovere mediante convegni, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni, la crescita della cultura della solidarietà verso i più deboli e bisognosi;
- g) svolgere ogni operazione ritenuta necessaria, anche di carattere eccezionale, utile e comunque opportuna per il raggiungimento del proprio scopo istituzionale, compatibile con la propria natura non lucrativa; ogni attività economica, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, ivi compresa la partecipazione in società di ogni tipo, ovvero la partecipazione ad enti diversi dalle società.



Nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, l'Ente coltiva solo finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro.

E' fatto divieto di svolgere attività istituzionali diverse dalla beneficenza e diverse da quelle aventi fini di solidarietà sociale nonché di pubblica utilità.



La Fondazione potrà svolgere tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

La Fondazione si conforma alle prescrizioni impartite per le Onlus dall'art. 10 del decreto legislativo nr. 460/97, qui da intendersi integralmente recepito per quanto pertinente alla propria specificità.

La Fondazione:

1. non distribuisce, anche in modo indiretto, eventuali utili ed avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale a meno che la distribuzione sia imposta per legge o rivolta ad altre Onlus, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
2. impiega eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle direttamente connesse.
3. devolve il patrimonio in caso di scioglimento per qualunque causa ad altre Onlus od a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge nr. 662/96;
4. redige bilancio o rendiconto annuale;
5. usa nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "Onlus".



L'Ente è privo di qualunque carattere politico, sindacale, associazionistico dei datori di lavoro e associazionistico di categoria.

**Art. 5** - Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario in atti, come approvato dal Consiglio di Amministrazione e successive variazioni ed integrazioni.

Il patrimonio potrà essere integrato con:

- a) acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
- b) sopravvenienze attive e plusvalenze non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- c) contributi a destinazione vincolata.


E' comunque fatto obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

**Art. 6** - La "Fondazione Colturi - Villa dei Pini" ritrae i mezzi necessari per l'esecuzione della sua attività istituzionale:

- a) dalle rendite patrimoniali;
- b) dai proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- c) da rette e tariffe versate da Enti o Persone a titolo di concorso al costo dei servizi e prestazioni erogate dalla Fondazione;
- d) da ogni altra rendita o contributo di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private.

**Art. 7** - Sono Organi della "Fondazione Colturi - Villa dei Pini - Onlus":

- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Direttore Generale
- Il Collegio dei Revisori o Revisore Unico
- L'Assemblea dei Partecipanti



## TITOLO II

### *Il Consiglio di Amministrazione*

**Art. 8** - Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque Membri, tutti nominati dal Comune di Villa Carcina.

La nomina non comporta rappresentanza, nel Consiglio di Amministrazione, dell'Ente dal quale proviene la designazione.

I componenti devono possedere adeguate conoscenze specifiche nelle materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione.

I Consiglieri nominati dovranno essere persone che si impegnino a cooperare con l'attività dell'Istituzione a mezzo anche di prestazioni volontarie e gratuite.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge tra i propri Membri il Presidente ed il Vicepresidente.

**Art. 9** - Il Consiglio di Amministrazione si insedia, su convocazione del Presidente uscente, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina di tutti i suoi componenti.

La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano d'età.

**Art. 10** - Il Presidente, il Vicepresidente ed i Membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni dal loro insediamento.


Possono essere riconfermati più di una volta e senza interruzione.

Se durante il quinquennio si verificasse, per qualsiasi causa, la cessazione di Membri del Consiglio di Amministrazione, deve essere richiesta al Comune di Villa Carcina l'integrazione al numero originario.

Coloro che sono nominati nel corso del quinquennio cessano dalla carica insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In ogni caso la cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

**Art. 11** - Decadono da Membri del Consiglio di Amministrazione i Consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo.



Le assenze sono accertate dal Presidente, che ne informerà il Consiglio di Amministrazione per la pronuncia della decadenza.


Il Consiglio di Amministrazione può pronunciare, con apposita delibera, la decadenza dei propri membri per gravi comprovati motivi o comportamenti contrari agli specifici indirizzi della Fondazione con l'intervento di almeno tre Consiglieri ed il voto favorevole di almeno i tre quinti dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

**Art. 12** - Il Consiglio di Amministrazione è organo politico di direzione: definisce le linee generali programmatiche della Fondazione in relazione agli scopi propri e verifica la rispondenza dei risultati di gestione agli obiettivi e programmi indicati.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) deliberare le modifiche statutarie;
- b) determinare le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione;
- c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) deliberare l'accettazione della rappresentanza e/o amministrazione di altre persone giuridiche o del loro assorbimento; approvare l'adesione a forme associative e le convenzioni con Enti pubblici e privati;
- e) accettare incarichi da svolgere sia direttamente che indirettamente che rientrano nelle finalità della Fondazione;
- f) nominare e licenziare il Direttore Generale ed il personale; determinare le dotazioni organiche e relative modifiche; stabilire il trattamento economico del personale;
- g) nominare e revocare il Collegio dei revisori o il Revisore Unico;
- h) approvare le proposte in ordine all'acquisto, alla vendita, alla locazione ed a qualsiasi altra mutazione del patrimonio, salvo quanto delegato annualmente al Presidente o al Direttore Generale in occasione della presentazione del bilancio preventivo;
- i) autorizzare a contrarre mutui;
- j) pronunciare la decadenza dei Consiglieri;
- k) deliberare in ordine ad ogni contratto e convenzione dell'Ente;
- l) deliberare, in caso di estinzione della Fondazione, sulla devoluzione del patrimonio;
- m) deliberare in ordine ad ogni altro argomento che il Presidente ritenga di sottoporre alla decisione del Consiglio di Amministrazione.

E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione attribuire ai Consiglieri incarichi specifici per la trattazione di determinati affari.



Con separato atto regolamentare si procederà ad individuare analiticamente gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione nonché a disciplinare gli atti di competenza del Direttore Generale o di altro personale.

**Art. 13** - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno.

Una prima volta per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Una seconda volta per l'approvazione delle linee generali programmatiche; la verifica dell'attività svolta dalla Fondazione in relazione ai propri scopi; le indicazioni delle priorità e degli obiettivi per l'attività futura con riferimento anche ai nuovi bisogni emergenti nella Comunità locale.

Una terza volta per l'approvazione del bilancio preventivo.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce per deliberazioni di propria competenza ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, quale espressione del Consiglio, o quando almeno due suoi Membri ne facciano richiesta motivata per iscritto.

Le convocazioni sono fatte con comunicazione scritta del Presidente recante l'indicazione degli argomenti da trattare e da recapitare almeno tre giorni prima della seduta; in caso di urgenza le sedute possono essere convocate con un solo giorno di preavviso.

**Art. 14** - Per la validità della riunione occorre la presenza effettiva dei tre quinti dei Consiglieri in carica .

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, si intendono respinte.

Le deliberazioni sono prese a scrutinio segreto se trattasi di persone e ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da due Membri presenti.


Negli altri casi, le deliberazioni sono prese, su proposta del Presidente, per alzata di mano o per appello nominale.

**Art. 15** - Per modificare lo Statuto occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti.



Art. 16 - Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto verbale a cura del Segretario, che di norma è il Direttore Generale oppure un Consigliere di volta in volta nominato fra i Consiglieri presenti.

I verbali vengono trascritti in apposito registro e firmati da tutti gli intervenuti all'adunanza.



### TITOLO III


#### Il Presidente

**Art. 17** - Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione verso terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle sedute;
- b) cura, in collaborazione con il Direttore Generale, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) vigila sul regolare andamento dell'Istituzione;
- d) sviluppa ogni iniziativa utile di relazione con Istituzioni pubbliche o private; associazioni di volontariato e dell'utenza ed ogni altra espressione organizzata operante nel settore dei servizi alla persona;
- e) adotta, in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva.

**Art. 18** - Nei casi di suo impedimento o di assenza, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente e, in mancanza di questi, dal Consigliere con maggior anzianità di appartenenza al Consiglio e, in caso di pari anzianità di appartenenza, dal Consigliere più anziano di età.





## TITOLO IV


### Il Direttore Generale

**Art. 19** - Il Direttore Generale della Fondazione partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Direttore Generale, nell'ambito dei programmi ed obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione, la gestione organizzativa, tecnica, finanziaria, amministrativa e del personale dell'Ente, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa che saranno definiti con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo a mezzo di atti di diritto amministrativo.

Le funzioni di Direttore Generale sono attribuite dal Consiglio di Amministrazione:

- a) l'incarico dirigenziale viene attribuito stipulando un contratto di diritto privato secondo modalità e condizioni di legge;
- b) il Direttore Generale è la figura apicale dell'Ente, ha veste di Direttore Amministrativo, è il capo del personale, provvede e sovrintende a tutta la gestione per gli aspetti amministrativi, organizzativi e contabili.



## TITOLO V

### *Il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico*



**Art. 20** - L'esercizio finanziario sarà controllato da un Collegio dei Revisori dei Conti o da un Revisore Unico nominato dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico devono essere scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico dura in carica di regola cinque anni e comunque avrà scadenza coincidente a quella del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile attinenti la materia.

Gli accertamenti, i rilievi e le proposte del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico devono risultare da apposito registro tenuto a cura degli stessi.



## TITOLO VI

### L'Assemblea dei Partecipanti

**Art. 21** - Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli enti e le Associazioni di volontariato che, condividendo le finalità della Fondazione contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con apposito regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito degli scopi statutari.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.



Con apposito atto regolamentare il Consiglio di Amministrazione delibera le modalità di adesione alla Fondazione e le condizioni di ammissibilità.

**Art. 22** - Il Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento agli obblighi e doveri derivanti dalla sottoscrizione del regolamento.

**Art. 23** - L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i Partecipanti alla Fondazione.



L'Assemblea dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

Nel caso di Partecipanti persone giuridiche, Enti o Associazioni dovrà da questi essere delegato un rappresentante.



All'Assemblea dei Partecipanti viene illustrato il Bilancio d'esercizio approvato dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione sulla gestione.

L'Assemblea dei Partecipanti è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata almeno una volta l'anno.



## TITOLO VII

### Disposizioni generali

**Art. 24** - Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

L'organizzazione dei servizi è improntata a criteri di economicità, di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza e di trasparenza.

L'organico, le attribuzioni, i diritti ed i doveri del personale sono fissati con appositi atti dal Consiglio di Amministrazione.

**Art. 25** - L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre ogni anno.

Il bilancio preventivo ed il bilancio d'esercizio, predisposti a cura del Direttore Generale, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro i termini fissati dalla Legge.


**Art. 26** - Entro il mese di ottobre di ogni anno, prima dell'approvazione del bilancio preventivo, il Consiglio di Amministrazione approva il documento programmatico delle linee generali e degli obiettivi dell'attività della Fondazione relativo all'esercizio successivo.

**Art. 27** - Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione redige, in conformità delle disposizioni di legge e di regolamento, il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione.

Entro il medesimo termine il bilancio e la relazione devono essere trasmessi al Revisore Unico o al Collegio dei Revisori.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio di esercizio.


Il Bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa; la relazione sociale illustra in una apposita sezione gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati evidenziando i risultati ottenuti.



Le forme di pubblicità del bilancio e della relazione sociale sono disciplinate da apposito regolamento da approvarsi da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 28 - Per la tenuta dei libri si osservano, in quanto applicabili, le norme civilistiche e fiscali vigenti in materia.

*F. Pini*



## TITOLO VIII

### Norme transitorie

**Art. 29** - Il presente Statuto entra in vigore all'atto della notifica del provvedimento di approvazione da parte dell'Autorità competente.

**Art. 30** - Dalla data di insediamento del primo Consiglio di Amministrazione successivo all'entrata in vigore dello Statuto decorrono i termini per la limitazione alla rieleggibilità prevista dall'art. 10.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà adeguare al presente Statuto i Regolamenti interni, che restano in vigore fino all'adozione dei nuovi.

Modalità e disciplina dell'erogazione dei servizi, gestione ed accesso alle strutture dell'Istituzione saranno regolati da più atti esecutivi, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 31** - Per quanto non contemplato nel presente Statuto, dovranno essere osservate le norme previste dall'ordinamento vigente.

